

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DEL COMUNE DI CASALGRANDE

Verbale n. 15 Data 15.09.2025	OGGETTO: parere su proposta di determinazione n. 733/2025 avente ad oggetto “COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025 AI SENSI DELL'ART 79 CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022”
--	---

Il Collegio dei Revisori del Comune di Casalgrande, Dott. Guido Carbonaro, Dott. Davide Cetti e Dott. Marco Barile, riunitosi telematicamente;

Viste le seguenti norme del d.lgs. 165/2001:

- l'articolo 40, comma 3-bis, che stabilisce che: *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.”;*
- l'articolo 40-bis, comma 1 che dispone che *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, ... omissis ... Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;*

- *l'articolo 40, comma 3-quinquies che stabilisce: "... gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni."*;

Ricordato che l'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 stabilisce: "2. *Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*";

Esaminata la Relazione tecnico-finanziaria di cui alla circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, redatta dalla Gestione unica del personale dell'Unione Tresinaro Secchia e allegata alla determina in oggetto, dalla quale emerge che l'ente è sottoposto al vincolo di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in base al quale il trattamento accessorio complessivo non può superare la somma di € 289.395,43 (fondo 2016 aggiornato) e che la ripartizione di tale somma sulle differenti tipologie di salario accessorio è la seguente:

Stanziamento per le posizioni organizzative	111.620,42
Fondo delle risorse decentrate	177.775,01
Totale	289.395,43

Dato atto che:

1. dalla relazione tecnico-finanziaria summenzionata il fondo per le risorse decentrate 2025 risulta così costituito:

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse stabili	275.526,39
Risorse variabili	41.058,64
Totale fondo tendenziale	316.585,03
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse	-67.787,59
C) Fondo sottoposto a certificazione	248.797,44
Di cui risorse NON sottoposte a limitazioni	74.177,04
Di cui risorse sottoposte a limitazioni	174.620,40

2. dalla Relazione si evince che Il fondo 2025 soggetto a limitazione ammonta ad € 174.620,00 con dimostrazione del rispetto del fondo anno 2016 aggiornato;
3. dalla Relazione emerge che la deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 28 maggio 2025 ha autorizzato altresì l'implementazione di risorse variabili di cui all'art. 79 comma 3 del CCNL 16 novembre 2022 che così prevede “3. *In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziante ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL”; tali risorse, non soggette al limite del fondo anno 2016, si aggiungono pertanto al fondo risorse decentrate e allo stanziamento per le elevate qualificazioni, in misura proporzionale al loro valore dell'anno 2021, come segue:*

0,22% monte salari 2018 (€ 2.280.302,00)	5.016,66
Fondo risorse decentrate anno 2021	178.979,86
Stanziamiento EQ/PO anno 2021	111.620,42
Incremento fondo risorse decentrate 2025	3.089,75
Incremento stanziamento EQ anno 2025	1.926,91

4. il trattamento economico complessivo risulta essere il seguente:

Tipologia fondo	Ammontare sogg. a vincolo	Ammontare non soggetto	Totale complessivo
Risorse decentrate	174.620,40	74.177,04	248.797,44
Stanziamiento EQ	111.620,42	1.926,91	113.547,33
Totale	286.240,82	76.103,95	362.344,77

Alla luce della Relazione tecnico-finanziaria di cui alla circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, redatta dalla Gestione unica del personale dell'Unione Tresinaro Secchia, si dà atto che vengono rispettate le limitazioni al trattamento accessorio recate dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017. L'ammontare complessivo del fondo, pari a € 286.240,82, rispetta il limite complessivo del fondo 2016 aggiornato, pari a € 289.395,43;

Tutto ciò premesso,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla costituzione delle risorse decentrate anno 2025, come da Relazione tecnico – finanziaria di cui alla circolare n. 25/2012 della Ragioneria generale dello Stato predisposta relativamente alla parte di costituzione del fondo per le risorse decentrate 2025 e redatta dalla Gestione unica del personale dell'Unione Tresinaro - Secchia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Guido Carbonaro

(f.to digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Dott. Davide Cetti

(f.to digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Dott. Marco Barile

(f.to digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)